



## COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 12-06-2012

**Oggetto:** REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. MODIFICA  
REGOLAMENTO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 4.

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

CORBUCCI FRANCO	P	ANNIBALI MARCO	P
MECHELLI LINO	P	PAGNONI GIOVANNI	P
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P	BARTOLUCCI RANIERO	P
RUGGERI ALBERTO	P	GAMBINI MAURIZIO	P
SERAFINI ALCEO	P	PAGANELLI SANDRO	P
SCARAMUCCI FEDERICO	P	GUIDI MASSIMO	P
DE ANGELI EMANUELE	P	BONELLI ALFREDO	P
FELICI ENZO	P	FOSCHI ELISABETTA	A
SESTILI PIERO	P	CIAMPI LUCIA	A
ANDREANI FRANCESCO	A	SILVESTRINI LUCA	P
SALVETTI SUSANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 18 e assenti n. 3 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor MECHELLI LINO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

SCARAMUCCI FEDERICO  
BARTOLUCCI RANIERO  
GAMBINI MAURIZIO

**In continuazione di seduta - n. 7 dell'ordine del giorno.**

\* \* \*

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, già illustrato all'assemblea dall'Assessore Muci al punto n. 4 dell'ordine del giorno, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri:

""

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

**Visto** il D.Lgs del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'articolo 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

e l'articolo 3 bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**Visto**, inoltre, l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011 n.148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7. del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

#### **Visti:**

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- il comma 16 quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;
- il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

#### **Richiamate:**

la propria deliberazione di C.C. n. 23 del 28.02.2000 con la quale veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2000 nella misura di 0,2 punti percentuali;

la deliberazione di C.C. n. 195 del 28.12.2001 con la quale tale aliquota veniva elevata, con decorrenza anno 2002, in 0,4 punti percentuali;

la deliberazione di C.C. n. 18 del 28.02.2007 con la quale si fissava, con decorrenza anno 2007, l'aliquota in 0,6 punti percentuali e che tale aliquota è stata confermata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;

#### **Considerato che:**

- le recenti manovre di finanza pubblica, approvate con il D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, in legge 111/2011, il D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, in legge 148/2011 e il D.L. n.201/2011 convertito, con modificazioni, in legge 214/2011 hanno determinato, oltre all'inasprimento del patto di stabilità, un notevole incremento dei tagli ai trasferimenti erariali;

- nel contempo, agli enti locali, è stato consentito di poter compensare tali ulteriori riduzioni di entrate attraverso lo sblocco, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**Considerata**, inoltre, la necessità di garantire idonee fonti di finanziamento per sostenere programmi di spesa del Bilancio 2012 si propone la modifica dell'art. 4 del Regolamento addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera di C.C. n. 18 del 28.02.2007 prevedendo, a decorrere dall'anno 2012, l'aliquota nella misura di 0,8 punti percentuali ed una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro. Il gettito di imposta previsto in €. 1.530.000,00 verrà accertato alla risorsa 50 "Addizionale comunale all'IRPEF", all'entrata del Bilancio di previsione 2012;

## **DELIBERA**

- 1) Di modificare, per le ragioni di cui in premessa, con decorrenza 01.01.2012 il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera di C.C. n. 18 del 28.02.2007, procedendo alla sostituzione dell'art. 4 come segue:

### **Art. 4 Determinazione dell'aliquota ed esenzione**

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota è stabilita nella misura di 0, 8 punti percentuali;
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 8.000,00;
  3. se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale si applica al reddito complessivo.
- 2) di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al precedente punto 1) è quello che risulta riportato, in calce, al presente atto;
  - 3) di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2012;
  - 4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, in legge 214 del 22 dicembre 2011, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2012.

\*\*\*\*\*



**COMUNE DI URBINO**  
Settore Affari Interni Cultura e Turismo

Servizio Finanziario

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui al comma 3 art. 1 D.Lgs n. 360 del 28 settembre 1998.

**Art. 2**

**Soggetto Attivo**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Urbino dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla vigente normativa ai sensi del comma 4 art. 1 del sopraccitato D.Lgs 360/1998.

**Art. 3**

**Soggetto Passivo e Base Imponibile**

1. Soggetto passivo d'imposta sono le persone fisiche di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'addizionale è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998, applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di cui al successivo art. 4 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

**Art. 4**

**Determinazione dell' Aliquota ed esenzione**

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota è stabilita nella misura di 0, 8 punti percentuali;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 8.000,00;

3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale si applica al reddito complessivo.

### Art.5 Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2007 come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 così come sostituito dall' art. 27 comma 8 Legge 448/2001.
3. Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n.... del..... entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

'''

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:  
Dirigente del Settore/Servizio AFF.INT.CULT.TUR., BRINCIVALLI ANGELO,  
in data 31-05-2012, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:  
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,  
in data 31-05-2012, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	Favorevole
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Contrario
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	Contrario
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	Contrario
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	Contrario

FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	Contrario
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 13  
totale voti contrari n. 5  
totale astenuti n. 0

### DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	Favorevole
MEHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	Favorevole
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Contrario
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	Contrario
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	Contrario
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	Contrario
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	Contrario
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 13  
totale voti contrari n. 5  
totale astenuti n. 0

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente

MECHELLI LINO



Il Segretario

CANCELLIERI MICHELE



---

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

06 LUG. 2012

IL SEGRETARIO



---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO